

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2044-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

DAL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(CALDEROLI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

(BRUNETTA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200,
recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa

*Presentato al Senato della Repubblica il 22 dicembre 2008
e successivamente trasferito alla Camera dei deputati il 30 dicembre 2008*

(Relatore: **BRUNO**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 22 gennaio 2009, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2044 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo quanto alla finalità, dal momento che mira a favorire la creazione di una banca dati della legislazione statale vigente sia ridefinendo aspetti procedurali connessi alla sua costituzione (articolo 1), sia procedendo all'espressa abrogazione di una notevole mole di atti normativi primari (articolo 2 – Allegato 1) e, contestualmente, all'individuazione di alcune leggi tuttora vigenti tra quelle che invece erano destinate ad essere espunte dall'ordinamento (articolo 3 – Allegato 2), in conseguenza dell'effetto abrogativo disposto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, che si sarebbe prodotto a far data dal 22 dicembre 2008; d'altra parte, va rilevata l'inevitabile eterogeneità di questa tipologia di interventi quanto ai settori disciplinari in cui sono disposte le abrogazioni;

il provvedimento si caratterizza, in particolare, per la finalità di abrogazione generalizzata – come si evince dal preambolo – di « tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale », ovvero di ben 28.889 atti normativi primari emanati tra il 1861 ed il 31 dicembre 1947, elencati nell'allegato 1, per i quali si dispone l'abrogazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, in funzione della realizzazione della suddetta banca dati (essendo tali atti, secondo quanto testualmente riportato nella relazione illustrativa, « di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente »); tale intervento di riduzione dello *stock* di leggi esistenti, rispondente ad una finalità che non può che essere apprezzata dal Comitato, si colloca tuttavia in un contesto normativo in cui opera già un diverso meccanismo – finalizzato al medesimo obiettivo – previsto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, che conferisce al Governo un'apposita delega legislativa nota come *taglia-leggi*, i cui termini di esercizio sono tuttora aperti (fino al 16 dicembre 2009), e le cui modalità attuative prevedono il coinvolgimento di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale; inoltre, la formazione di un elenco così vasto di atti normativi sulla base del solo ordine cronologico, non accompagnato da alcuna classificazione per settori omogenei, non consente una piena verifica in sede parlamentare della portata complessiva dell'intervento;

il decreto-legge, modificando (all'articolo 3 – Allegato 2) l'elenco delle disposizioni per le quali era stato previsto che « sono o restano abrogate » dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 112 del 2008, incide su una dispo-

sizione di recente approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento introduce misure i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato dalla loro entrata in vigore (ovvero centottanta giorni per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, e sessanta giorni per il realizzarsi dell'effetto abrogativo degli atti elencati nell'Allegato 1); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed ai tempi di realizzazione degli adempimenti previsti;

nell'elenco allegato, il provvedimento reca un numero elevatissimo di atti normativi il cui titolo e gli estremi di pubblicazione sono citati in modo impreciso o incompleto;

il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), recentemente entrato in vigore, che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; tuttavia, secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'Allegato 1 — che in forza di quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, elenca 28.889 atti normativi di rango primario di cui è disposta l'abrogazione dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della norma, sul presupposto, indicato nel preambolo, che in esso vi siano «tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale» — si verifichi se in esso siano inclusi atti normativi insuscettibili di abrogazione in quanto ancora idonei ad

esplicare effetti nell'attuale quadro costituzionale; a tal fine, tenuto conto della quantità di atti in esso recati, si valuti la possibilità di inserire nella disposizione la previsione di meccanismi di controllo per settori omogenei di materia e per tipologie di atti, che operino *medio tempore* (prima cioè del realizzarsi dell'effetto abrogativo) e che consentano una verifica analitica da parte delle amministrazioni interessate ed, eventualmente, di strumenti informativi per gli stessi organi parlamentari competenti; in ogni caso si valuti l'opportunità di espungere da esso talune categorie di atti in questa sede evidenziate in termini esemplificativi:

a) norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, quale risulta essere, ad esempio quella inserita al n. 27.943 dell'allegato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567) relativa allo Statuto della Regione Siciliana;

b) norme istitutive di enti ed organismi pubblici, ovvero volte al riconoscimento di personalità giuridica di enti privati o ecclesiastici o ancora, relativi alla costituzione, alla ricostituzione, alla modifica della denominazione o del territorio di comuni, per i casi in cui i soggetti destinatari delle disposizioni siano tuttora esistenti: a titolo esemplificativo, al n. 1157, si segnala la legge 16 maggio 1878, n. 4376, che ha istituito l'Accademia navale di Livorno, più volte soggetta a riordino nel corso del tempo ma la cui esistenza sembra tuttora fondarsi su tale legge; anche al n. 15.985 ed al n. 16155, si prevede l'abrogazione del regio decreto n. 1345 del 1930 e della relativa legge di conversione n. 80 del 1931, relative al consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato;

c) disposizioni che recano discipline tuttora vigenti in quanto richiamate da altre leggi successive; ad esempio, al n. 23.340 è indicata la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante disciplina delle società fiduciarie e di revisione, cui l'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) rinvia « fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione », specificando che fino a tale riforma « conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 »;

d) provvedimenti che modificano atti normativi preesistenti, ove questi ultimi non siano abrogati; a titolo esemplificativo al n. 25.709 è indicato il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, recante abolizione della pena di morte nel codice penale e sua sostituzione con l'ergastolo;

e) provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambi di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali tuttora operanti; a titolo esemplificativo, al n. 28.599, è inserito il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558, recante adesione dell'Italia alla convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1 – ove si prevede che il Ministro per la semplificazione normativa « promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente... Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un testuale coordinamento con l'articolo 107 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (fondo che la norma in commento utilizza per le attività del suddetto programma di informatizzazione e classificazione); al riguardo, dovrebbe in particolare verificarsi se debbano considerarsi superate le previsioni del citato articolo 107, che rimetteva la definizione del programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati, atteso che il comma 1 dell'articolo in commento richiama « intese già acquisite » inducendo a ritenere che per il futuro tali intese non siano più richieste;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2, lettera a) – che demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione normativa la razionalizzazione « delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 » e l'individuazione « delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1 » – dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quali enti ed organismi si intenda fare riferimento, al fine di valutare l'impatto di tale disposizione sulle fonti istitutive dei soggetti destinatari del suddetto decreto ministeriale e, contestualmente, di esplicitare che esso non riguarda l'organizzazione di enti a carattere regionale che operano in tale ambito (la cui attività è richiamata dal comma 1, che attribuisce al Ministro il compito di assicurare la convergenza di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione).

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che:

l'articolo 2 abroga un rilevante numero di atti legislativi elencati nell'Allegato 1, tutti emanati tra il 1861 e il 1947 e risalenti, pertanto, al periodo antecedente l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana;

attraverso l'abrogazione di alcune disposizioni, come quelle in materia di professioni, si potrebbe procedere ad una abrogazione di leggi vigenti relative ad interi settori dell'ordinamento, per quanto la sede più opportuna per procedere a riforme, come quella delle professioni, sia il Parlamento ed, in particolare, le Commissioni parlamentari competenti;

la predetta abrogazione potrebbe comportare un vuoto normativo che si tradurrebbe nella impossibilità di svolgere alcune professioni;

fra gli atti legislativi abrogati risulta anche il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, recante provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale;

il predetto provvedimento, all'articolo 4, dispone che non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 342 e 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni;

appare necessaria una ulteriore riflessione circa l'opportunità di abrogare la citata scriminante;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere dall'Allegato 1 il riferimento ai provvedimenti individuati con i numeri 905, 7507, 9871, 10518, 10569, 13455, 14369, 14730, 15189, 15218, 15895, 18809, 19142, 19548, 19970, 20455, 20530, 22003, 23316, 23402, 24288, 25790, 25798, 25829, 25977, 26228, 27008, 27640, 28422 e 26856, la cui abrogazione potrebbe comportare un vuoto normativo che si tradurrebbe nella impossibilità di svolgere alcune professioni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'Allegato 1 il riferimento al decreto legislativo luogotenenziale 14

settembre 1944, n. 288, identificato con il numero 25749, poiché ciò comporterebbe l'abrogazione della scriminante prevista dall'articolo 4 del citato provvedimento.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, nel testo risultante dall'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito;

ritenuto condivisibile l'obiettivo di riordino e razionalizzazione della normativa vigente, anche ai fini della sua gratuita consultazione, perseguito dal provvedimento in titolo, a completamento di un processo avviato con l'articolo 107 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), nonché con la delega legislativa conferita dall'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005 (provvedimento « taglia-leggi ») e, da ultimo, con l'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

attesa la rilevanza della collaborazione, prevista all'articolo 1, comma 1, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i due rami del Parlamento nel programma di semplificazione normativa, che realizza significativi obiettivi di risparmio e incide in termini positivi sul rapporto tra i cittadini e le istituzioni;

apprezzata la previsione, contenuta all'articolo 2, comma 1-bis, di una relazione del Ministro per la semplificazione normativa, da trasmettere al Parlamento entro il 30 giugno 2009, per l'analisi dell'impatto delle abrogazioni sull'ordinamento vigente con riferimento ai diversi settori di competenza dei diversi ministeri;

alla luce della vastità dell'intervento abrogativo e della difficoltà di individuare in tempi congrui con l'esame in sede consultiva l'elenco esaustivo degli atti normativi di competenza della III Commissione, al fine di una verifica sull'eventuale attuale vigenza di provvedimenti attinenti le relazioni internazionali dell'Italia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Sono altresì fatti salvi gli obblighi internazionali assunti dall'Italia non ancora estinti ».

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'Allegato 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente la soppressione degli atti riguardanti i rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambio di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali tuttora vigenti.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa,

premesso che l'articolo 2 al comma 1, dispone l'abrogazione — a decorrere dal 16 dicembre 2009 — di circa 29.000 atti normativi primari indicati nell'Allegato 1, che appaiono di incerta o dubbia vigenza e che comunque è utile abrogare espressamente;

considerato che, con particolare riferimento alle competenze della Commissione Difesa, nel citato allegato sono ricompresi alcuni atti normativi — di cui si prevede l'abrogazione — i cui effetti potrebbero essere non del tutto esauriti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, secondo cui i predetti atti normativi dovrebbero essere espunti dall'Allegato 1, in quanto saranno inclusi nell'ambito di un testo unificato sull'ordinamento militare che l'Amministrazione della difesa sta predisponendo sulla base delle previsioni contenute nella legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano espunti dall'Allegato 1 gli atti normativi di cui ai numeri: 4220; 4520; 4563; 6823; 7116; 7495; 7601; 7762; 8033; 8457; 9850; 9859; 9861; 9865; 9932; 10188; 10285; 10646; 11456; 11582; 11968; 12014; 22023; 24214.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 200 del 2008, recante Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044);

rilevato che nel nuovo testo del provvedimento l'abrogazione degli atti legislativi contenuti nell'Allegato 1 decorre dal 16 dicembre 2009, consentendo un più approfondito esame delle implicazioni dell'abrogazione stessa;

tenuto conto dell'impegno del Governo a fornire, nella relazione di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge, puntuali chiarimenti in ordine agli eventuali effetti sugli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'Allegato 1, con particolare riferimento agli atti legislativi ai quali corrispondono, sulla base delle indicazioni contenute nel nomenclatore degli atti allegato ai singoli stati di previsione, specifici capitoli di bilancio;

preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo cui le risorse iscritte nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2008 per l'attuazione dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, saranno rese disponibili per l'attuazione del presente provvedimento nell'anno 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2044, di conversione del decreto — legge n. 200 del 2008, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge disponga l'abrogazione, a decorrere dal 16 dicembre 2009, di 28.889 atti normativi emanati tra il 1861 e il 1947, elencati nell'Allegato 1,

al fine di proseguire nel processo di semplificazione normativa e diminuire l'elevatissimo numero di atti normativi presenti nell'ordinamento italiano;

sottolineato come il numero estremamente elevato degli atti di cui si dispone l'abrogazione, i quali sono tra l'altro ordinati in ordine esclusivamente cronologico, non consente materialmente, nei limitati tempi dell'esame parlamentare del provvedimento, una verifica puntuale circa le conseguenze determinate dall'abrogazione dei singoli provvedimenti;

evidenziato, peraltro, come una parte dei provvedimenti indicati nell'Allegato risulti già esplicitamente o implicitamente abrogata da norme successive, come non risulti certo, con riguardo a singoli atti inclusi nell'Allegato, se i loro effetti normativi si siano completamente esauriti, e se sia dunque possibile eliminarli dall'ordinamento senza determinare vuoti normativi dannosi, e come alcuni atti inseriti nell'Allegato non abbiano natura di fonti primarie, ma natura regolamentare o amministrativa;

rilevata, con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'esigenza di valutare se confermare l'abrogazione di taluni provvedimenti, quali, ad esempio, quelli che potrebbero incidere sulla natura giuridica di beni demaniali, sul relativo titolo costitutivo della proprietà e sul loro trasferimento, che potrebbero costituire il presupposto per la titolarità di diritti reali dello Stato all'estero, che potrebbero costituire il fondamento giuridico per l'applicazione di tributi o per lo svolgimento di attività dell'Amministrazione, ovvero, ancora, che risultino già espressamente abrogati;

sottolineata l'opportunità di procedere ad una semplificazione e razionalizzazione del *corpus* normativo relativo alla natura giuridica ed alla titolarità di specifici beni o compendi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, attraverso la ricognizione dei singoli atti normativi intervenuti in materia, spesso molto risalenti nel tempo e dunque difficilmente individuabili, e la loro rifusione in un provvedimento organico, al quale riferire i successivi interventi normativi in merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sulla scorta delle considerazioni espresse in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'Allegato 1, anche a fini precauzionali, i seguenti atti:

Legge 21 agosto 1862, n. 794, di cui al n. 164 dell'Allegato 1, che prescrive il passaggio al demanio dello Stato dei beni immobili spettanti alla Cassa ecclesiastica;

Legge 28 giugno 1866, n. 3050, di cui al n. 447 dell'Allegato 1, che approva la delimitazione delle proprietà e permuta di alcuni locali dell'edificio di San Giacomo tra il demanio ed il Banco di Napoli;

Legge 5 giugno 1869, n. 5112, di cui al n. 606 dell'Allegato 1, per la concessione di terreno al signor Angelo Ranieri sulla spiaggia dei Maronti nell'isola d'Ischia;

Legge 19 giugno 1870, n. 5703, di cui al n. 641 dell'Allegato 1, che approva la vendita di beni stabili a trattativa privata;

Legge 20 giugno 1871, n. 275, di cui al n. 720 dell'Allegato 1, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali a trattativa privata;

Legge 20 giugno 1871, n. 283, di cui al n. 722 dell'Allegato 1, che dichiara inalienabili alcuni boschi dello Stato;

Legge 3 luglio 1871, n. 337, di cui al n. 732 dell'Allegato 1, che autorizza la vendita della tenuta di Portici alla Provincia di Napoli;

Regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, di cui al n. 943 dell'Allegato 1, che approva il regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra;

Legge 25 marzo 1888, n. 5287, di cui al n. 2002 dell'Allegato 1, che approva alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Legge 20 giugno 1889, n. 6130, di cui al n. 2132 dell'Allegato 1, che modifica il terzo comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, (serie 3) sulla formazione delle mappe catastali;

Legge 25 luglio 1892, n. 374, di cui al n. 2525 dell'Allegato 1, portante vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna, in provincia di Treviso;

Legge 1° agosto 1895, n. 480, di cui al n. 2840 dell'Allegato 1, che approva il contratto di vendita alla Provincia di Messina delle terre dell'ex feudo di S. Placido Colonerò;

Legge 15 luglio 1911, n. 749, di cui al n. 5373 dell'Allegato 1, recante istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara;

Decreto-legge luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, di cui al n. 6688 dell'Allegato 1, col quale sono approvate modificazioni alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente l'istituzione di una tassa sui marmi nel Comune di Carrara;

Legge 7 aprile 1921, n. 416, di cui al n. 9144 dell'Allegato 1, che converte in legge il decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007, riguardante l'acquisto, da parte dello Stato, del Palazzo (già Balugani) di proprietà del Comune di Modena, come sede degli uffici provinciali postali;

Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, di cui al n. 10371 dell'Allegato 1, recante disposizioni in materia di assegni circolari;

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 23, di cui al n. 12378 dell'Allegato 1, recante modificazione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, di cui al n. 13906 dell'Allegato 1, recante disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato;

Legge 11 marzo 1928, n. 555, di cui al n. 14294 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla società nazionale Dante Alighieri;

Legge 25 dicembre 1928, n. 3154, di cui al n. 15011 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, relativo alla creazione di un istituto per il credito navale;

Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, di cui al n. 15505 dell'Allegato 1, recante costituzione presso il Banco di Sicilia di una sezione di credito fondiario;

Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, di cui al n. 15506 dell'Allegato 1, recante costituzione presso il Banco di Napoli di una sezione di credito fondiario;

Legge 12 maggio 1930, n. 653, di cui al n. 15801 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Napoli;

Legge 12 maggio 1930, n. 654, di cui al n. 15802 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia;

Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, di cui al n. 16544 dell'Allegato 1, recante modifiche agli articoli 7, 9, 12, 15 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente gli ordinamenti interni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, di cui al n. 16567 dell'Allegato 1, recante norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, di cui al n. 16636 dell'Allegato 1, recante costituzione dell'Istituto mobiliare italiano;

Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, di cui al n. 17831 dell'Allegato 1, recante modifiche alla legge sulla riscossione delle imposte dirette;

Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, di cui al n. 19884 dell'Allegato 1, recante disciplina dell'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico;

Legge 6 aprile 1936, n. 850, di cui al n. 20006 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 198, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio;

Regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, di cui al n. 21776 dell'Allegato 1, recante norme per l'amministrazione delle casse di risparmio e dei monti di pegni di prima categoria;

Regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 416, di cui al n. 21797 dell'Allegato 1, recante istituzione del punto franco del porto di Genova;

Legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, di cui al n. 21817 dell'Allegato 1, di conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio;

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, di cui al n. 22510 dell'Allegato 1, recante norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, di cui al n. 22523 dell'Allegato 1, recante approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni;

Legge 9 gennaio 1939, n. 194, di cui al n. 22773 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 909, concernente l'acquisto da parte dello Stato, di un fabbricato in Roma, al Largo Leopardi, da adibire ad uffici statali;

Legge 18 gennaio 1939, n. 466, di cui al n. 22818 dell'Allegato 1, di conversione in legge del regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1150, concernente le norme per il credito edilizio teatrale;

Legge 23 novembre 1939, n. 1966, di cui al n. 23340 dell'Allegato 1, recante la disciplina delle società fiduciarie e di revisione;

Legge 19 novembre 1942, n. 1472, di cui al n. 25150 dell'Allegato 1, recante provvedimenti per le fusioni di società commerciali;

Regio decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, di cui al n. 25153 dell'Allegato 1, recante disposizioni per la disciplina del mercato dei titoli azionari.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2044, recante « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa »;

considerata l'estrema rilevanza del provvedimento ai fini della semplificazione normativa;

preso atto favorevolmente dell'impegno preso dal Governo a trasmettere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dell'Allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli ministeri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (C. 2044 Governo), nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla I Commissione,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dall'elenco di cui all'Allegato 1, recante gli atti normativi dei quali si prevede l'abrogazione, la legge 23 novembre 1939, n. 1815, recante disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, e il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2044, di conversione in legge del decreto-legge n. 200 del 2008, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione;

preso atto delle finalità complessive del provvedimento, inteso a consentire l'informatizzazione e la classificazione della legislazione vigente e la creazione di una banca dati pubblica e gratuita dei relativi testi, accessibile con strumenti informatici e telematici;

osservato che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario per assicurare la vigenza di disposizioni che sarebbero state abrogate, in attuazione delle misure cosiddette « taglia-leggi », e, in particolare, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008;

considerata, inoltre, la scelta di procedere, in vista della realizzazione della suddetta banca dati, all'abrogazione di gran parte dei provvedimenti normativi adottati dal 1861 al 1947 (Allegato 1), al fine di contribuire alla certezza del diritto e al contenimento dei costi di realizzazione della banca dati;

preso atto delle rassicurazioni fornite dal Ministro competente, presso la Commissione di merito, circa l'ampliamento del termine per la decorrenza delle abrogazioni elencate nell'Allegato 1;

valutate le modifiche apportate dalla Commissione di merito e, in particolare, le integrazioni volte ad esplicitare il ruolo dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento di creazione della banca dati, nonché la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, ove si prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministro della semplificazione normativa trasmetta alle Camere una relazione motivata sull'impatto delle abrogazioni dei provvedimenti elencati nel-

l'Allegato 1 nell'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli dicasteri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un termine più ampio di quello previsto dal decreto-legge (sessanta giorni) con riferimento alla decorrenza dell'abrogazione dei provvedimenti contenuti nell'allegato 1, al fine di agevolare l'attività di verifica da parte delle amministrazioni interessate — e, per quanto di competenza, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali — sull'effettiva correttezza del loro inserimento nell'allegato medesimo;

2) con specifico riferimento ai contenuti del citato Allegato 1, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di espungere il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.869, recante « Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1947), che appare tuttora disciplinare taluni aspetti della Cassa integrazione guadagni, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n.870, recante « Aumento degli assegni integrativi, delle indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1947), in quanto sembrerebbe tuttora disciplinare, per taluni profili, provvidenze economiche a favore di lavoratori in stato di disoccupazione;

3) valuti, infine, la Commissione di merito con particolare attenzione le norme in materia di infortuni e sicurezza del lavoro, onde garantire il mantenimento in vigore di ogni disposizione utile alla tutela dei lavoratori, tenuto conto del fatto che la normativa anti-infortunistica è tra le prime ad essere stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano; su questa materia, la XI Commissione si riserva di esercitare il proprio ruolo istituzionale, una volta acquisita la relazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del nuovo testo del provvedimento.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2044 Governo, recante « Conversione in legge del

decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi la Commissione di merito che gli atti normativi contenuti nell'Allegato 1, incidenti su materie di carattere sociale e sanitario, con particolare riferimento a quelli di seguito indicati, abbiano effettivamente esaurito i loro effetti:

regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1755: Disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria;

legge 24 aprile 1938, n. 831: Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto legge 23 settembre 1937, n. 1918, concernente l'assicurazione contro le malattie per la gente di mare;

legge 6 giugno 1939, n. 891: Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica;

legge 19 luglio 1940, n. 1098: Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice;

legge 12 maggio 1942, n. 889: Norme per la protezione, l'assistenza e l'educazione dei sordomuti;

decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 477: Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, circa l'ordinamento dei corsi di erboristeria;

decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 897: Erezione in ente morale della Società napoletana di chirurgia, con sede in Napoli.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per la parte di competenza, il nuovo testo del disegno di legge n. 2044 elaborato dalla I Commissione;

valutate positivamente le modifiche apportate all'articolo 2 che, fermo restando l'obiettivo di semplificazione normativa, consentono di

ridurre al minimo i rischi di errore connessi all'operazione di abrogazione espressa delle norme obsolete, in quanto creano le condizioni per un'adequata verifica preventiva delle norme da abrogare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alle materie « Organi dello Stato », « Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale » che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere *f*), *g*) e *r*), rientrano in ambiti di competenza esclusiva statale;

valutato l'articolo 1, commi 1 e 2, lettera *a*), del testo in esame, ove si prescrive la convergenza di tutti i progetti in corso presso le amministrazioni pubbliche, concernenti sia la normativa statale sia quella regionale, nonché la razionalizzazione delle attività degli organismi ed enti operanti nel settore;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare l'ambito e la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettera *a*), con specifico riferimento alle attività di « convergenza » e « razionalizzazione » della normativa regionale.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »;

al secondo periodo, la parola: « Assicura » *è sostituita dalle seguenti:* « Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome »;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « degli enti » *è inserita la seguente:* « statali » *e dopo le parole:* « pubbliche amministrazioni » *è inserita la seguente:* « statali »;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto ».

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1 salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata relativa all'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri ».

All'articolo 3:

alla rubrica, le parole: « del decreto-legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « annesso al decreto-legge » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 »;

al comma 1, le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « annesso al decreto legge »,

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì soppresse:

- a) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
- b) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
- c) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
- d) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
- e) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
- f) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
- g) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
- h) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
- i) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859 ».

Decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2008.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a consentire il completamento delle procedure per la creazione di una banca dati normativa unica, pubblica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di procedere all'abrogazione di tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di sottrarre all'effetto abrogativo previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alcune disposizioni di cui risulta indispensabile il mantenimento in vigore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente).

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.

ARTICOLO 1.

(Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente).

1. Sulla base delle intese già acquisite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e del

(segue: testo del decreto-legge)

Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini. Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attività connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) al coordinamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

c) alla determinazione, di concerto con il Ministro della giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della *Gazzetta Ufficiale*, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione normativa promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, **secondo le finalità di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura**, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche. **Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza è realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**

2. Identico:

a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle attività degli organismi e degli enti **statali** operanti nell'ambito delle materie di cui al comma 1 e alla individuazione delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni **statali** già impegnato nel programma di cui al comma 1;

b) *identica;*

c) *identica.*

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Non è in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attività coordinate ai sensi del presente decreto.**

4. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Abrogazioni espresse).

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1.

2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

ARTICOLO 3.

(Modifiche all'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

1. Sono soppresse dall'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Abrogazioni espresse).

1. A decorrere dal **16 dicembre 2009** sono **o restano** abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, **salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.**

1-bis. Entro il **30 giugno 2009**, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata relativa all'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

2. *Identico.*

ARTICOLO 3.

*(Modifiche all'Allegato A **annesso al** decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).*

1. Sono sppsse dall'Allegato A **annesso al** decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.

1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A **annesso al** decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresì sppsse:

- a) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
- b) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242;
- c) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
- d) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
- e) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
- f) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
- g) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
- h) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
- i) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri.*

CALDEROLI, *Ministro per la
semplificazione normativa.*

ALFANO, *Ministro della giustizia.*

BRUNETTA, *Ministro per la pub-
blica amministrazione e l'in-
novazione.*

TREMONTI, *Ministro dell'econo-
mia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

Allegato 1

L'Allegato 1 è stato approvato dalla Commissione nel testo presentato dal Governo.

Per il testo dell'Allegato 1, si veda lo stampato atto Camera n. 2044.

Allegato 2

L'Allegato 2 è stato approvato dalla Commissione nel testo presentato dal Governo.

Per il testo dell'Allegato 2, si veda lo stampato atto Camera n. 2044.

€ 0,70



16PDL0018370